



INFORMATIVA 7/2021

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

La legge di bilancio 2020 ha introdotto un credito d'imposta parametrato agli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. La misura ha sostituito il superammortamento e l'iperammortamento, che non sono stati prorogati dalla Legge di Bilancio 2020. Anche per il 2021 è stata prevista questa agevolazione.

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ma, al fine di beneficiare dell'agevolazione, le imprese devono essere in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Inoltre, sono ammesse al beneficio anche le imprese che determinano il reddito con criteri forfetari o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi, come ad esempio i soggetti che fruiscono del regime forfettario. I professionisti possono accedere all'agevolazione ma limitatamente agli acquisti di beni "ordinari".

Gli investimenti agevolabili sono quelli che già potevano beneficiare del superammortamento e dell'iperammortamento, variando unicamente le misure dell'agevolazione. Tutti i beni strumentali nuovi possono dare diritto al credito di imposta del 10% mentre alcuni con particolari specifiche danno diritto al 50% di credito. Pertanto, sono agevolabili tutti gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa utilizzati in siti produttivi ubicati in Italia, a prescindere che siano acquistati all'estero.

Sono esclusi i seguenti beni: i veicoli e gli altri mezzi di trasporto individuati i fabbricati e le costruzioni, i beni merce, i beni trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita e i materiali di consumo.

Per la corretta determinazione del credito occorre distinguere sulla base del bene oggetto di investimento e al periodo di effettuazione. Le principali agevolazioni sono illustrate nella tabella:

Beni	Data investimento	Importo investimento	Credito
Beni materiali ordinari	01.12.2021 – 31.12.2021	Fino a € 2 mln	10% del costo (15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile)
	01.12.2022 – 31.12.2022	Fino a € 2 mln	6% del costo
Beni materiali 4.0	01.12.2021 – 31.12.2021	Fino ad € 2,5 mln	50% del costo
	1.1.2022 – 31.12.2022	Fino ad € 2,5 mln	40% del costo

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Il co. 195 dell'art. 1 della L. 160/2019 prevede espressamente che nelle fatture e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati sia fatto riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194.

In caso di mancata indicazione della dicitura in fattura il riferimento normativo può essere riportato dall'acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro; in relazione alle fatture elettroniche, il beneficiario, in alternativa, può:

- stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile;
- realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019.

Per i **beni Industria 4.0**, elencati nell'allegato A del decreto (ALLEGATO ALLA MAIL) e che danno diritto a un credito di imposta maggiore, inoltre, le imprese sono tenute a produrre una **perizia tecnica semplice** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono

caratteristiche tecniche tali da includerli in quelli agevolati e siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Se il costo unitario di acquisizione dei beni non è superiore a 300.000 euro, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Infine, al solo fine di consentire al MISE di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative riferite agli investimenti in beni del piano Industria 4.0, le imprese effettuano una comunicazione al Ministero. Il modello di comunicazione (approvato con D.M. 6.10.2021), firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo *benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it*

Il modello va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 rate annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni strumentali ordinari e a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti 4.0.

È possibile l'utilizzo in un'unica soluzione nel caso di investimenti in beni strumentali ordinari a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021 effettuati da soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Il credito d'imposta non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro né al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro e non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'Irap.

Sarà cura dello studio controllare e contattare le ditte che hanno effettuato acquisti che danno diritto al credito.